



Regione Lombardia

BANDO

FONDO DI ROTAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – FRI

INDICE

1. OBIETTIVI	PG. 2
2. RISORSE FINANZIARIE	PG. 2
3. REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI	PG. 2
4. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI	PG. 3
5. SPESE AMMISSIBILI	PG. 4
6. REGIME DI AIUTO	PG. 5
7. CONFIGURAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI	PG. 5
8. MODALITA' E TERMINI DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO	PG. 5
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	PG. 5
10. MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI	PG. 6
11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI	PG. 7
12. EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI	PG. 8
13. DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	PG. 8
14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	PG. 9
15. REVOCHE E SANZIONI	PG. 9
16. PROROGA	PG. 10
17. ISPEZIONI E CONTROLLI	PG. 11
18. DISPOSIZIONI FINALI	PG. 11
19. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI	PG. 12

1. OBIETTIVI

1. Il Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (d'ora in avanti anche "FRI") è finalizzato alla concessione di interventi finanziari a sostegno delle Piccole e Medie Imprese lombarde per la realizzazione, tramite investimento diretto o in Joint Venture con imprese estere, di nuovi insediamenti produttivi, centri di assistenza tecnica post-vendita o strutture logistiche permanenti all'estero, secondo quanto previsto dalle delibere n. VIII/ 5130 del 18 luglio 2007 e n. VIII/7903 del 6 agosto 2008, ed in attuazione della l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia".

2. La gestione del FRI è affidata a Finlombarda S.p.A., Società finanziaria della Regione Lombardia (d'ora in avanti anche "Finlombarda" oppure "Gestore").

2. RISORSE FINANZIARIE

1. La dotazione iniziale del FRI è pari complessivamente ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).

3. REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di ammissione agli interventi finanziari di cui al presente bando i soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) qualifica dimensionale di piccola o media impresa (con esclusione delle micro imprese). Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124/36 del 20.05.03) recepita con Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera C, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). In sede di prima applicazione la conversione delle classificazioni da Ateco 2002 ad Ateco 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT;
- c) costituzione in forma di società di capitali;
- d) sede operativa in Lombardia da almeno 2 anni;
- e) minimo di 2 anni di operatività nel settore Manifatturiero (ATECO 2007 lettera C) alla data di presentazione della domanda

Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti d) ed e) che precedono farà fede quanto risultante nel Registro delle Imprese.

2. Sono escluse dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento:

- a) le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;
- b) le imprese costituite in forma di associazione (cooperative e consorzi);
- c) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf")¹.

¹ Giurisprudenza "Deggendorf": il comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico DPCM del 23.05.2007, riguardano 4 casi di aiuti di stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, in particolare:

4. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

1. I programmi di investimento ammissibili agli interventi finanziari devono riguardare:

- a. la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all'estero, detenuti in forma diretta² (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria);
- b. la realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti all'estero, detenuti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria);
- c. la realizzazione di nuove strutture logistiche permanenti all'estero di transito e di distribuzione internazionale di prodotti, detenute in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria).

E' esclusa l'ammissibilità di programmi di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis"³.

2. I programmi di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione. Ai fini del presente bando, il programma di investimento non prevede delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale.

Il rispetto di tale condizione dovrà essere dichiarato dall'impresa proponente, con la presentazione della domanda di ammissione agli interventi finanziari, e potrà essere oggetto di successiva verifica.

3. Non saranno ammessi programmi di investimento che presentino un totale di spese ritenute ammissibili inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

4. Non è ammessa la realizzazione di Joint Venture tra imprese controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

-
- Decisione CE dell'11/05/1999 concernente il regime di aiuto concesso a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: DL 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863; L. 29/12/1990, n. 407; DL 29/03/1991, n. 108 convertito in L. 16/9/1991; DL 16/05/1994, n. 299, convertito L. 19/07/1994, n. 451; art. 15 L. 24/06/1997, n. 196;
 - Decisione CE del 5/06/2002 concernente il regime di aiuto concesso per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della L. 549/95 e art. 66, comma 14, del DL 331/93 convertito dalla L. 427/93, art. 9-bis del DL 318/86 convertito, con modificazioni, dalla L. 488/86;
 - Decisione CE del 30/03/2004 concernente il regime di aiuto concesso per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal DL 23/03 convertito dalla L. 17/04/2003, n. 81;
 - Decisione CE 20/10/2004 concernente il regime di aiuto concesso in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-*sexies* del DL 24/12/2002, n. 282 convertito L. 21/02/2003, n. 27.

² Per investimenti detenuti in forma diretta si intendono investimenti detenuti da parte della sola impresa beneficiaria.

³ Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

5. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente bando e devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'intervento finanziario.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti detenuti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria), sono ammissibili, al netto di IVA se dovuta, le seguenti tipologie di spesa:

- a. Acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili all'estero ad esclusione di terreni;
- b. Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature destinati all'insediamento produttivo o al centro di assistenza tecnica post-vendita o alla struttura logistica permanente;
- c. Oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti);
- d. Acquisto sistemi gestionali integrati (massimo pari al 10% delle spese ammissibili di cui ai punti sub. a., b., c.), incluso l'installazione e il potenziamento di collegamenti telematici tra imprese;
- e. Spese per il personale tecnico ed amministrativo dipendente dell'impresa beneficiaria dell'intervento finanziario utilizzato all'estero per la realizzazione del progetto (con esclusione dei soci non dipendenti), trasferte e viaggi del suddetto personale, (massimo pari al 10% delle spese ammissibili di cui ai punti sub. a., b., c.).

2. Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di Joint Venture (almeno 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria), sono ammissibili, le seguenti tipologie di spesa:

- conferimento in denaro o in natura (macchinari, impianti e attrezzature) a titolo di capitale sociale della Joint Venture.

3. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni strumentali usati (non nuovi di fabbrica), benché funzionali alla realizzazione dell'investimento.

Nel caso di conferimenti di beni in natura è ammesso il conferimento di beni usati dell'impresa beneficiaria purché la stessa si impegni ad avviare contestualmente un processo di ammodernamento e rinnovo degli impianti preesistenti che non comporti il depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale. Il valore dei beni conferiti dovrà essere indicato da perizia asseverata di professionista abilitato.

4. Saranno ammesse unicamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del programma di investimento secondo quanto indicato al comma 5 dell'art 4 del presente bando.

5. Sono ammissibili unicamente le spese sostenute, e debitamente quietanzate, direttamente dall'impresa beneficiaria (impresa con sede operativa in Lombardia) degli interventi finanziari.

6. REGIME DI AIUTO

1. Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*").

2. L'intensità degli aiuti viene espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda di cui alla normativa "*de minimis*".

3. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di aiuti o regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, a valere sul medesimo programma di spesa.

7. CONFIGURAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Gli interventi finanziari saranno pari al 40% delle spese ammissibili del progetto presentato. Coerentemente alla previsione di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'intervento finanziario è così composto:

- a) una quota a fondo perduto, fino al 40% dell'intervento finanziario complessivo, a titolo di contributo in conto capitale (di seguito "Contributo");
- b) una quota a rimborso, pari almeno al 60% dell'intervento finanziario, a titolo di finanziamento a tasso agevolato (di seguito "Finanziamento").

8. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

1. La quota del Finanziamento sarà regolata dalle seguenti condizioni:

- Durata: fino a 7 anni di cui massimo 2 di preammortamento;
- Rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi;
- Tasso di interesse: tasso fisso pari allo 0,25% su base semestrale;
- Garanzie: ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento sarà richiesta all'impresa beneficiaria la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare.

2. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda al pagamento delle rate di rimborso della quota di finanziamento nei termini e secondo le modalità stabilite, la Regione provvederà al recupero totale o parziale del credito e all'applicazione delle eventuali penali previste anche per il tramite del Gestore.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione al FRI dovrà essere presentata via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito www.regione.lombardia.it, cliccando sul menù "Servizi", selezionando "Finanziamenti on line" (all'indirizzo: <http://89.96.190.11/>).

Nell'apposita sezione del sito, a partire dalle ore 9,30 del giorno 2 aprile 2009, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà, a pena di inammissibilità:

- stampare il Modulo di Adesione, compilarlo, firmarlo in originale in tutte le sue parti e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge (attualmente di valore pari ad euro 14,62), entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure in alternativa la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo;
- oppure - non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2009) - completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

3. Il Modulo di Adesione deve essere corredato dei seguenti allegati:

- copia degli ultimi due bilanci approvati, con gli estremi del deposito in CCIAA;
- situazione economica e patrimoniale dell'esercizio in corso aggiornata;

- fotocopia carta di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- eventuali allegati integrativi ritenuti utili per la valutazione della domanda.

Nel caso di programmi di investimento che prevedano la creazione di Joint Venture, alla domanda dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

- lettera di intenti con il partner straniero di costituzione della Joint Venture debitamente sottoscritta dai partner; tale documento deve esplicitare l'oggetto e la finalità della Joint Venture con sintetica descrizione del programma di investimento. La lettera di intenti, se redatta in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

4. Con la sottoscrizione della domanda di accesso agli interventi finanziari di cui al FRI, l'impresa beneficiaria si impegna a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che il Gestore riterrà utile ai fini della valutazione del programma di investimento.

5. La presentazione di una successiva domanda da parte della medesima impresa è subordinata:

- all'avvenuta conclusione del periodo di preammortamento stabilito in caso di beneficio già acquisito, e comunque non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta;
- al trascorrere di almeno un anno dalla data di comunicazione della rinuncia, qualora l'impresa abbia rinunciato all'agevolazione successivamente all'approvazione della domanda.

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Le domande saranno istruite con procedura valutativa a sportello.

L'istruttoria è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse del Fondo.

2. Il Gestore, al fine di istruire le richieste di ammissione agli interventi finanziari previsti dal FRI, provvede alla:

- verifica della regolarità formale della domanda;
- verifica del rispetto dei limiti di cui al regime di aiuti "*de minimis*";
- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, di cui all'art. 3;
- verifica dell'ammissibilità del programma di investimento ai sensi dell'art. 4;
- verifica delle spese ammissibili, di cui all'art. 5;
- analisi di merito ed economico-finanziaria relativa all'impresa beneficiaria ed al programma di investimento presentato.

3. I programmi di investimento saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE		
OGGETTO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Programma d'investimento	Coerenza del programma di investimento	0 – 35
	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	
	Sinergie ed integrazioni attivabili (es: impatto sulla struttura produttiva e commerciale)	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto	
Modello gestionale	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0- 20
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico –finanziari	
	Strategie di sviluppo e competitive	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	0- 10
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse	0- 35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0 – 100

4. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione agli interventi finanziari di cui al presente bando. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20.

Sono ammissibili agli interventi finanziari i programmi di investimento che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti.

5. Nell'ambito dell'attività di valutazione, l'importo del programma di investimento presentato potrà essere rideterminato in funzione dell'eleggibilità ed ammissibilità delle spese; l'importo dell'intervento finanziario potrà essere inoltre ridefinito in funzione della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.

6. Il Gestore provvede, infine, alla predisposizione delle schede relative agli esiti istruttori ed alla loro trasmissione a Regione Lombardia. Il Dirigente competente della DG Industria, PMI e Cooperazione (di seguito brevemente "DG Industria") provvederà ad emanare, di norma con cadenza bimestrale, il decreto di concessione dell'intervento finanziario.

11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

1. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti beneficiari, tramite il sistema informativo Finanziamenti On Line (di cui all'art. 8) o con altro mezzo idoneo ai sensi di legge, successivamente al decreto dirigenziale di concessione dell'intervento finanziario.

12. EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Il Gestore eroga l'intervento finanziario in due tranches:

- a) la prima a titolo di anticipazione (finanziamento);
- b) la seconda a saldo (contributo).

2. L'erogazione dell'anticipazione, sarà effettuata dal Gestore successivamente all'emanazione del decreto di concessione dell'intervento finanziario ed a seguito di stipula del contratto di finanziamento col soggetto beneficiario e previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 8. A tal fine, l'impresa beneficiaria si impegna, con la presentazione della domanda, a sottoscrivere il contratto di finanziamento predisposto dal Gestore. L'erogazione è inoltre subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'articolo successivo.

3. L'erogazione del saldo (contributo), sarà effettuata dal Gestore ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate, con le modalità di cui al successivo articolo. Si precisa, inoltre, che l'importo dell'erogazione a saldo, a titolo di contributo in conto capitale, sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa, e comunque nei limiti di quanto previsto all'art. 15.

13. DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

1. Ai fini dell'erogazione della prima tranche dell'intervento finanziario, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore la seguente documentazione:

- a. certificato camerale con vigenza;
- b. documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza come previsto dal D.L. 8.8.1994 n. 490, attuativo della L. 17.1.1994 n. 47 e D.P.R. 3.6.1998 n. 252 (laddove previsto ai sensi della normativa in oggetto);
- c. documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva).

2. Ai fini dell'erogazione della seconda tranche dell'intervento finanziario, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento, come definito all'art. 5 comma 4, la seguente documentazione:

- a. certificato camerale con vigenza;
- b. documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza come previsto dal D.L. 8.8.1994 n. 490, attuativo della L. 17.1.1994 n. 47 e D.P.R. 3.6.1998 n. 252 (laddove previsto ai sensi della normativa in oggetto);
- c. relazione tecnica conclusiva, resa in forma di autocertificazione del legale rappresentante ai sensi di legge (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000), attestante la conclusione del programma di investimento e la realizzazione di quanto previsto in domanda nonché l'avvio dell'operatività del nuovo insediamento produttivo o nuovo centro di assistenza tecnica post-vendita o nuove strutture logistiche;
- d. autocertificazione del legale rappresentante ai sensi di legge (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000), attestante la veridicità delle spese sostenute, la loro corrispondenza alle tipologie di spese ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse;
- e. copia delle fatture d'acquisto o documentazione equipollente. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione deve risultare quietanzata per tutte le spese rientranti nel programma agevolato. Ai fini della rendicontazione non saranno ammesse le spese liquidate con contanti ed assegni bancari.
- f. atto costitutivo della New-Co (Joint Venture o Investimento diretto)

- g. certificato camerale o di soggetti equipollenti della New-Co con vigenza (Joint Venture o Investimento diretto)
- h. esclusivamente per le Joint-Venture (d'ora in avanti anche JV), oltre alla documentazione di cui sopra:
 - documentazione attestante i conferimenti a titolo di capitale sociale;
 - perizia asseverata resa da professionista abilitato (se prevista in base all'art. 5, comma 3).

La documentazione, qualora redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

3. Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini della verifica della rendicontazione.

4. Le suddette erogazioni sono soggette alle disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 di cui al Decreto ministeriale 18 gennaio n. 40 concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (verifica della non inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento).

5. La rendicontazione avverrà col supporto della piattaforma informatica di cui all'art. 9.

14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono obbligati a:
- a. rispettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
 - b. realizzare il programma di investimento in conformità al progetto ammesso all'intervento finanziario;
 - c. segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca dell'intervento finanziario, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
 - d. conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo dell'intervento finanziario, la documentazione originale di spesa;
 - e. impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
 - f. mantenere attiva la/le sede/i operativa/e dell'impresa sul territorio lombardo alla data di presentazione della domanda per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario;
 - g. assicurare che i programmi di investimento realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di ammissione all'intervento finanziario, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati.

15. REVOCHE E SANZIONI

1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché nel rispetto di quanto previsto al comma successivo e sempreché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato con decreto dirigenziale dalla

Regione. L'eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario sarà effettuata in sede di rendicontazione finale con le modalità indicate all'art. 7.

2. Con decreto dirigenziale, l'intervento finanziario viene revocato totalmente:

- in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
- qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma di investimento ed alle dichiarazioni rese;
- qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione dell'intervento finanziario;
- qualora la New-Co (investimento diretto o Joint-Venture) venga ceduta totalmente o parzialmente nei cinque anni successivi alla concessione dell'intervento finanziario;
- qualora il programma di investimento non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'intervento finanziario;
- qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al minimo previsto di € 150.000,00 (secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3);
- qualora il programma di investimento non venga realizzato entro il termine previsto ed in assenza di una richiesta motivata di proroga;
- qualora in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- nel caso si verificano le circostanze di cui all'art. 14 lettera c) ed il soggetto beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.

3. Nel caso di revoca di un intervento finanziario già liquidato – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

16. PROROGA

1. Il soggetto beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni precedenti la data prevista di conclusione del programma di investimento, potrà chiedere, alla Regione Lombardia per il tramite del Gestore, una proroga di tale data, esclusivamente nel caso in cui comprovate motivazioni indipendenti dal beneficiario impediscano la conclusione del medesimo entro il termine indicato.

2. La domanda di proroga dovrà essere indirizzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a Finlombarda S.p.A., Via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano.

3. La proroga è concessa con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, PMI, e Cooperazione e previa, da parte del Gestore, verifica della sussistenza delle motivazioni e delle condizioni che rendano impossibile rispettare il termine fissato

4. In ogni caso la proroga non può superare i 6 mesi.

17. ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia, per il tramite di Finlombarda, provvede ad effettuare controlli ed ispezioni presso le sedi delle imprese beneficiarie, su base campionaria, non inferiori al 5% delle domande ammesse, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

2. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a dieci dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo dell'intervento finanziario concesso, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.

3. Qualora il Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione o qualora, dalle verifiche compiute, risulti la non veridicità delle informazioni prodotte si farà luogo alla risoluzione del contratto con le conseguenze previste dalla legge.

18. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.

2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

3. Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.

4. Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando e delle procedure a questo conseguenti è il Dirigente della struttura Internazionalizzazione - Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione Regione Lombardia, con sede in Milano, via Taramelli, 20.

5. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lg. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lg. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

7. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Responsabile del Trattamento sono i Direttori Generali della DG Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia e di Finlombarda SpA.

19. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it

2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
info_fri@finlombarda.it

3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica SpA – tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.